

Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Avviso pubblico

#Basilaureati

*“Bonus alle imprese
per l’assunzione di
laureati
disoccupati”
seconda finestra*

Priorità 6 - Obiettivo specifico ESO4.1..
Priorità 10 – Obiettivo specifico ESO4.1.

REGIONE BASILICATA
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

Sommario

Premesse	7
Articolo 1 - Oggetto e finalità	7
Articolo 2 - Definizioni	7
Articolo 3 - Risorse finanziarie.....	11
Articolo 4 - Beneficiari.....	11
Articolo 5 - Destinatari.....	13
Articolo 6 - Regime di aiuto.....	14
Articolo 7 - Importo dell'incentivo	17
Articolo 8 - Tipologia dei contratti incentivati	19
Articolo 9 - Voucher formativo per l'adeguamento delle competenze	20
Articolo 10 - Numero incentivi	21
Articolo 11 - Presentazione delle domande e selezione delle operazioni.....	23
Articolo 12 - Erogazione del bonus occupazionale e del voucher formativo.....	25
Articolo 13 - Rendicontazione del bonus occupazionale	26
Articolo 14 - Variazioni dei beneficiari e destinatari	27
Articolo 15 - Verifiche	28
Articolo 16 - Obblighi	29
Articolo 17 - Revoca, rimodulazione e rinuncia	30
Articolo 18 - Monitoraggio, informazione, pubblicità e conservazione dei documenti.....	32
Articolo 19 - Principi orizzontali	
Articolo 20 - Tutela della privacy	32
Articolo 21 - Titolare Effettivo.....	34
Articolo 22 - Responsabile del procedimento e informazioni.....	35
Articolo 23 - Clausola di salvaguardia	35
Articolo 24 - Foro competente e rinvio	35

Riferimenti dell'Unione europea

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che stabilisce i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (principio DNSH);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02);
- Principi orizzontali dell'Unione europea relativi alla promozione della parità tra uomini e donne, alla non discriminazione e all'accessibilità per le persone con disabilità, ai sensi degli articoli 9 e 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Riferimenti Nazionali

- Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017 recante chiarimenti in materia di incentivi all’occupazione;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento concernente la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni”;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, con particolare riferimento all’articolo 52 relativo al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Riferimenti Regionali

- D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 9766 del 16 dicembre 2022, che approva il “Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la Regione Basilicata – CCI 2021IT16FFPR004;
- D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 – parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24 febbraio 2023;
- D.G.R. n. 105/2023 della Regione Basilicata di istituzione del Partenariato, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- D.G.R. n. 464 del 31 luglio 2023 avente ad oggetto “Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Regolamento (UE) 2021/1060 – Ridefinizione della composizione del Partenariato

istituito con D.G.R. n. 105 del 24 febbraio 2023”;

- Nota prot. n. 32064 del 9 febbraio 2023 con la quale l’Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 ha inviato ai Dirigenti generali la proposta di individuazione degli Uffici Responsabili dell’Attuazione delle Azioni del Programma Regionale;
- D.G.R. n. 377/2023 di approvazione degli Uffici Responsabili dell’Attuazione e descrizione delle relative responsabilità e competenze;
- D.G.R. n. 252/2023 di presa d’atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” – Criteri generali e criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli obiettivi specifici del FSE+;
- D.G.R. n. 367/2023 di presa d’atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” – Criteri generali, criteri di selezione delle operazioni degli obiettivi specifici FESR e criteri di selezione delle operazioni di assistenza tecnica FESR e FSE+;
- D.G.R. n. 387/2023 di approvazione del documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021-2027”;
- Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, approvato il 9 gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. Basilicata n. 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto “PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – Approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione”;
- D.D. n. 12BA.2025/D.00055 del 4 febbraio 2025 avente ad oggetto “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Approvazione del documento recante la Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021-2027 ai sensi dell’articolo 69, paragrafi 1 e 11, e allegati XI e XVI del Regolamento (UE) 2021/1060 – versione 2.0 e relativi allegati, nonché del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR/FSE+ – versione 2.0 e relativi allegati”;
- D.G.R. n. 233/2025 avente ad oggetto “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Proposta di approvazione modifiche alla priorità 7 ESO 4.7 del Programma ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060”;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 14 luglio 2025 C (2025) 4798 final che modifica la Decisione di Esecuzione C (2022) 9766;
- D.G.R. n. 222/2025 avente ad oggetto “Modifica del paragrafo 4.4 del Manuale delle Procedure approvato con deliberazione n. 186/2024”;
- Deliberazione di Giunta Regionale N. 322 del 27/6/2025, avente ad oggetto “PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 - Approvazione del documento recante la “DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell’art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060” versione 3.0 e del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata versione 3.0 e relativi allegati”;
- Determinazione Dirigenziale della DG PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE n.751 del 23.07.2025 – PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo vers. 3.0 approvato con la DGR n. 322 del 27.06.2025. Integrazione;
- **DGR n.593 del 20.10.2025 Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo vers. 3.0 approvato con DGR**

n.322 del 27.06.2025

- D.D. n. 12BA.2025/D.00437 del 13 maggio 2025 di modifica della determinazione dirigenziale n. 12BA.2024/D.01268 dell'11 dicembre 2024 relativa alla nota metodologica di adozione delle opzioni semplificate in materia di costo (OSC); D.D. 12BA.2026/D.00005 del 12/1/2026 avente ad oggetto "Forme di sovvenzione previste dall'art. 53 (2) REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021. Programma PR FESR/FSE+ BASILICATA 2021/2027 - Adozione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) ai sensi dell'art. 53 (3) del RDC 2021/1060. Nuove opzioni di costo semplificato e rivalutazione monetaria dei costi unitari di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12BA.2025/D.00437";
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025 , n. 66 avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- DGR n° 714 del 14/11/2025 avente ad oggetto "PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Approvazione proposta di riprogrammazione del Programma Regionale";
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18.3.2026 C(2026) 1774 final dell'18.3.2026 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 9766 che approva il programma "Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004

Premesse

Le politiche per l'occupazione sono ritenute prioritarie dal Piano Strategico Regionale 2021/2030 (L.R. 1/2022) ai fini della tenuta demografica della Basilicata. La prospettiva di lungo periodo definita dal PSR è quella di creare nuovi posti di lavoro, in numero tale da portare il tasso specifico di occupazione regionale a livelli comparabili con quello nazionale, attraverso l'incremento netto dei posti di lavoro.

L'analisi del contesto socio-economico regionale riportata all'interno del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 evidenzia l'esistenza, nella Regione Basilicata, di una rilevante dotazione di capitale umano non produttivo, ossia non impiegato nella produzione di beni e servizi.

L'obiettivo del presente Avviso è quello di contrastare la crescente "fuga di cervelli" dal territorio regionale, favorendo la creazione in Basilicata di opportunità occupazionali stabili e qualificate rivolte ai laureati lucani disoccupati.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso disciplina la concessione di incentivi all'assunzione e l'attivazione di voucher formativi, finalizzati a sostenere l'inserimento lavorativo stabile e qualificato di laureati disoccupati residenti nella Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strategico Regionale 2021-2030 e con le seguenti Priorità del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027:

Priorità 6 "Occupazione" - Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+);

Priorità 10 "Giovani (Occupazione giovanile)" - Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)

2. L'intervento è finalizzato a favorire l'accesso all'occupazione, a contrastare la disoccupazione giovanile e qualificata e a sostenere la competitività del sistema produttivo regionale attraverso l'inserimento di capitale umano altamente qualificato.
3. L'incentivo all'assunzione consiste in un contributo economico riconosciuto alle imprese e ai datori di lavoro privati che procedono all'assunzione dei destinatari, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente Avviso.
4. Al fine di favorire l'effettivo inserimento lavorativo dei destinatari e l'adeguamento delle competenze professionali richieste dal sistema produttivo regionale, è prevista la possibilità di attivare un voucher formativo individuale rivolto ai destinatari da assumere.
5. Il voucher formativo è finalizzato alla partecipazione a percorsi formativi coerenti con il profilo

professionale oggetto della futura assunzione, finalizzati allo sviluppo, all'aggiornamento o al rafforzamento delle competenze professionali.

6. L'attivazione del voucher formativo costituisce misura complementare al bonus occupazionale ed è finalizzata a garantire una più efficace integrazione tra fabbisogni delle imprese e competenze dei destinatari.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso pubblico si applicano le seguenti definizioni:

Impresa

qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nella definizione di impresa/datore di lavoro, beneficiaria ai sensi del presente Avviso, rientrano i professionisti iscritti all'Albo, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitano l'attività professionale secondo le norme vigenti e le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi o Registri competenti.

Media impresa

impresa che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Piccola impresa

impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Microimpresa

impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Grande impresa

impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola e media impresa sopra indicati.

Impresa autonoma

qualsiasi impresa non classificata come impresa associata oppure come impresa collegata.

Impresa unica

insieme delle imprese tra le quali intercorrono le relazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/2831.

Imprese associate

tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Imprese collegate

le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Impresa in difficoltà

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri indicati nei conti della società a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di tale procedura su richiesta dei creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia oppure abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Lavoratori in stato di disoccupazione

lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni. Sono altresì considerati disoccupati i lavoratori con reddito annuo inferiore a euro 8.500 per lavoro dipendente e euro 5.500 per lavoro autonomo.

Lavoratore svantaggiato

ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra 15 e 24 anni

- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) oppure aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% rispetto alla media nazionale;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica o professionale per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

Lavoratore molto svantaggiato

ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito appartenente a una delle categorie di lavoratore svantaggiato sopra elencate.

Lavoratore con disabilità

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
La condizione di disabilità deve risultare dall'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 8 della legge n. 68/1999.

Lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito

si intende il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Attualmente la soglia di reddito è pari a euro 8.500 annui per lavoro dipendente e euro 5.500 annui per lavoro autonomo.

Incremento occupazionale

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per incremento occupazionale netto si intende l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento. Il numero di lavoratori occupati è calcolato in unità di lavoro annue (ULA).

Bonus occupazionale

contributo economico concesso dalla Regione Basilicata ai datori di lavoro che procedono all'assunzione dei destinatari del presente Avviso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nei successivi articoli.

Voucher formativo

contributo destinato a sostenere percorsi formativi finalizzati all'adeguamento o al rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori da assumere nell'ambito del presente Avviso, coerenti con il profilo professionale oggetto del rapporto di lavoro. Per beneficiario del voucher si intende il destinatario del bonus occupazionale di cui all'art. 5 del presente avviso.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

1. Il presente Avviso, relativo alla seconda finestra, è finanziato con le risorse del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 per un importo complessivo pari a euro 2.250.000,00.
2. La dotazione finanziaria è così articolata:
 - a) euro 2.000.000,00 destinati alla concessione dei bonus occupazionali;
 - b) euro 250.000,00 destinati al finanziamento dei voucher formativi.
3. Le risorse destinate ai bonus occupazionali, pari a euro 2.000.000,00, sono suddivise in:
 - a) euro 1.480.000,00 destinati al finanziamento di tutte le domande ammissibili;
 - b) euro 520.000,00 quale quota di riserva dedicata esclusivamente al finanziamento delle domande riferite ai destinatari di cui al comma 4.
4. Accedono alla quota riservata di cui al comma 3, lettera b), i destinatari che hanno completato uno dei seguenti percorsi formativi finanziati dalla Regione Basilicata:
 - a) master universitari di primo livello o di secondo livello, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, attivati da Università pubbliche o private legalmente riconosciute, in Italia o all'estero;
 - b) percorsi di dottorato di ricerca finanziati dalla Regione Basilicata, con conseguimento del relativo titolo nei cicli XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII e XXXVIII.
5. Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili:
 1. secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, senza applicazione di ulteriori criteri preferenziali, fino a concorrenza delle risorse non riservate, pari a euro 1.480.000,00 di cui al comma 3 lettera a);
 2. ad esaurimento delle risorse di cui al comma 3 lettera a), secondo l'ordine cronologico di presentazione, ma limitatamente alle istanze riferite ai destinatari di cui alle lettere a) e b) del comma 4 del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo della riserva pari a euro 520.000,00.
6. Eventuali economie di risorse sulla quota sottoposta a riserva, e di cui al precedente comma 3 lett. b), possono essere utilizzate, una volta chiuso lo sportello per la presentazione delle istanze, per il finanziamento delle domande ammissibili non finanziate a valere sulla quota di cui al comma 3, lettera a), secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di incrementare o rimodulare la dotazione finanziaria del presente Avviso in relazione all'andamento delle domande.

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente Avviso tutte le imprese, con almeno una sede operativa o unità locale nella Regione Basilicata che, nel periodo indicato al successivo articolo 11, assumono a tempo indeterminato i destinatari di cui al successivo articolo 5 e che, alla data di presentazione dell'istanza, a pena di inammissibilità, risultino:

- a) iscritti nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenuti a tale adempimento;
- b) regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge nel caso di liberi professionisti, ovvero iscritti ad associazioni professionali o alla Gestione Separata INPS come liberi professionisti senza cassa e, in ogni caso, in possesso di partita IVA attiva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
- c) in regola con la normativa relativa al regime di aiuti di Stato prescelto;
- d) nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione né sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, amministrazione controllata o straordinaria, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni, in materia di collocamento mirato.

Il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, non deve:

- a) essere incorso nella violazione delle disposizioni penali e amministrative di cui all'articolo 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nel relativo Allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
- b) aver attuato procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione del lavoratore destinatario dell'incentivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e successive modificazioni;
- c) aver effettuato licenziamenti negli ultimi 12 mesi di lavoratori con la medesima qualifica di quelli che si intende assumere;
- d) avere in atto, nelle unità produttive interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche tramite Fondo di Integrazione Salariale o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti con inquadramento, mansione o qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi;
- e) rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata agevolazioni precedentemente concesse a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono tuttavia

accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, abbiano ottenuto un provvedimento di rateizzazione delle somme da restituire e risultino in regola con il relativo piano di rientro;

- f) avere a proprio carico, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.), con effetti di decadenza, sospensione o divieto previsti dall'articolo 67 del medesimo decreto. Tale prescrizione normativa trova applicazione nell'ipotesi in cui il valore complessivo del contributo superi euro 150.000,00, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n. 159/2011.
2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, al momento dell'atto di concessione l'impresa dovrà essere in regola con l'assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi (DURC) nonché con le eventuali attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dagli enti previdenziali ordinistici. Nel caso in cui il DURC risulti in verifica alla data di concessione, l'Ufficio procederà alla sospensione della concessione per 30 giorni in attesa dell'esito della verifica da parte degli istituti competenti. Trascorso tale termine, l'Ufficio effettuerà un'ulteriore verifica e procederà alla concessione esclusivamente per gli istanti con DURC regolare, ritenendo definitivamente concluso il procedimento per le istanze con DURC irregolare o ancora in verifica.
 3. Il beneficiario del contributo erogato a valere sul presente Avviso si impegna a garantire l'osservanza dei seguenti principi generali della programmazione PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027:
 - a) rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - b) parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;
 - c) accessibilità per le persone con disabilità.
 4. Nel caso trovi applicazione il regime di aiuti in esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, l'impresa non deve configurarsi come impresa in difficoltà, pena l'inammissibilità.
 5. L'aiuto "de minimis" è concedibile esclusivamente ai beneficiari che rispettino le soglie stabilite dal Regolamento (UE) n. 2023/2831.
 6. Sia nel caso di applicazione del regime di aiuti in esenzione, sia nel caso di applicazione del regime "de minimis", il beneficiario non deve risultare destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
 7. Non possono accedere agli incentivi previsti dal presente Avviso le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 5 - Destinatari

1. Il voucher formativo e gli incentivi all'assunzione a tempo indeterminato sono concessi in favore

di soggetti in possesso di laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento, residenti nella Regione Basilicata e in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal destinatario alla data di concessione del voucher, e mantenuti alla data di assunzione.

2. Il destinatario deve essere assunto dall'impresa beneficiaria successivamente alla data di presentazione dell'istanza di bonus occupazionale oppure, nel caso di richiesta del voucher formativo, successivamente alla presentazione della relativa domanda, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 11. Il destinatario non può essere sostituito per tutta la durata dell'operazione oggetto di finanziamento.
3. Nel caso di attivazione del voucher formativo, l'assunzione del destinatario deve avvenire successivamente alla conclusione del percorso formativo finanziato.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, esclusivamente nei casi di scorrimento delle istanze di cui all'articolo 11, è consentita la sostituzione del destinatario originariamente indicato, secondo le modalità di cui all'articolo 14.
5. Qualora l'impresa o il datore di lavoro intenda fruire degli incentivi oltre il limite degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, applicando il regime di aiuti in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto di almeno una unità rispetto alla media delle unità di lavoro annue (ULA) dei dodici mesi precedenti la nuova assunzione. In tale caso, il destinatario deve inoltre trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) rientrare nella categoria dei lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) rientrare nella categoria dei lavoratori molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, punto 99, del medesimo Regolamento;
 - c) rientrare nella categoria dei lavoratori con disabilità, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del medesimo Regolamento.
6. Alla data di assunzione non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado né rapporti di coniugio tra il destinatario e il beneficiario del contributo, intendendosi per tale il titolare di ditta individuale, i legali rappresentanti, i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di firma o delegati alla gestione del personale.
7. Non sono ammissibili agli incentivi le assunzioni relative a lavoratori che, nei sei mesi precedenti la data dell'assunzione incentivata, abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con imprese appartenenti al medesimo gruppo ovvero caratterizzate da assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del beneficiario.

Articolo 6 - Regime di aiuto

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso, configurati come aiuti di Stato, sono concessi, in alternativa, nel rispetto della seguente normativa europea:

a) Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

oppure

b) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

2. Le agevolazioni relative ai voucher formativi sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

6.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 («de minimis»)

1. Le misure di aiuto che rientrano nel Regolamento (UE) n. 2023/2831 non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

2. Nel caso in cui l'impresa/datore di lavoro intenda fruire dell'incentivo entro il limite degli aiuti «de minimis», non devono rientrare tra i beneficiari:

a) imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;

c) imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

d) imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei seguenti casi:

- qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

e) attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non deve superare euro 300.000 nell'arco di tre anni. Il periodo di riferimento per il calcolo del massimale è costituito da tre anni calcolati su base mobile, andando a ritroso di 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

4. Per «impresa unica», ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, si intende l'insieme di tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle seguenti relazioni:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate impresa unica.

5. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di effettiva erogazione.
6. Ai fini del rispetto del massimale di cui al comma 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono calcolati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'incentivo è quantificato sulla base di quanto previsto nella nota metodologica relativa alle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ed è collegato alla retribuzione lorda in relazione al CCNL applicato, alla qualifica e al livello del lavoratore.

6.2. Applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione)

1. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo oltre il limite degli aiuti «de minimis», l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore svantaggiato, molto svantaggiato o con disabilità, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la nuova assunzione.
2. L'incremento occupazionale netto è determinato in termini di unità di lavoro annue (ULA).
3. L'incentivo è comunque concedibile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi perché il posto di lavoro precedentemente occupato si è reso vacante a seguito di:
 - dimissioni volontarie;
 - invalidità;
 - pensionamento per raggiunti limiti di età;
 - riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
 - licenziamento per giusta causa.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato con riferimento all'impresa unica.

5. Per la valutazione dell'incremento occupazionale si considerano le diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ad esclusione del lavoro accessorio.
6. L'incremento occupazionale può derivare anche dalla somma di incrementi parziali, pertanto l'impresa può assumere:
 - un lavoratore a tempo pieno;
 - oppure due lavoratori a tempo parziale, ciascuno almeno al 50% dell'orario previsto dal CCNL.
7. L'incentivo è quantificato con riferimento ai costi salariali sostenuti dal datore di lavoro, durante:
 - massimo 12 mesi per lavoratori svantaggiati;
 - massimo 24 mesi per lavoratori molto svantaggiati o con disabilità.
8. I costi ammissibili comprendono:
 - a) retribuzione lorda prima delle imposte;
 - b) contributi obbligatori, inclusi gli oneri previdenziali;
 - c) contributi assistenziali per figli e familiari.

6.3. Cumulabilità degli aiuti

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili qualora tale cumulo comporti il superamento dell'intensità o dell'importo massimo di aiuto previsto dalla normativa europea applicabile;
 - b) gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8 del medesimo regolamento;
 - c) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti all'occupazione di lavoratori svantaggiati sono concedibili nel limite del 50% dei costi ammissibili, mentre per i lavoratori con disabilità l'intensità massima di aiuto è pari al 75% dei costi ammissibili, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
2. Restano fermi eventuali divieti di cumulo previsti dalla normativa nazionale per incentivi riferiti agli stessi costi ammissibili.

Articolo 7 - Importo dell'incentivo

1. L'incentivo occupazionale è riconosciuto, per ciascuna assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno o più destinatari individuati tra i soggetti di cui al precedente articolo 5, per un importo massimo annuo pari a euro 20.000,00, concedibile per non più di due annualità, fino a un importo massimo complessivo di euro 40.000,00.
2. L'importo del bonus non può, in ogni caso, superare il costo salariale lordo annuo relativo

all'assunzione incentivata, dedotti eventuali altri sgravi contributivi derivanti dall'applicazione di norme nazionali (ad es. Bonus Assunzioni a T.I. ZES UNICA MEZZOGIORNO), qualora trovi applicazione il Regolamento (UE) n. 2023/2831, in regime de minimis.

3. Qualora trovi applicazione il Regolamento (UE) n. 651/2014, in regime di esenzione, l'incentivo sommato ad eventuali altri sgravi contributivi derivanti dall'applicazione di norme nazionali (ad es. Bonus Assunzioni a T.I. ZES UNICA MEZZOGIORNO), non può superare il 50% del costo salariale lordo, elevabile al 75% nel caso di assunzione di un lavoratore con disabilità, fermo restando il rispetto dei limiti di cumulo previsti dal precedente articolo.
4. In caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831, in regime de minimis, il contributo annuo concedibile, entro il massimale di euro 20.000,00 per ciascuna annualità, è determinato moltiplicando l'Unità di Costo Standard (UCS) mensile, di cui alla Tabella 1, individuata in relazione alla fascia di retribuzione di riferimento, per il numero di mensilità ammissibili e comunque per un massimo di 12 mensilità per annualità, fino a un massimo di due annualità, per ciascuna assunzione a tempo pieno e indeterminato

Tabella 1- UCS

	Retribuzione mensile risultante da contratto e nella prima busta paga (il part time andrà rimodulato)			
retribuzione lorda DA euro:	500	1.001	1.501	2.001
A euro:	1000	1.500	2.000	
UCS mensile euro	655,34	1.311,99	1.967,33	2.622,66

5. Il contributo annuo concedibile è determinato sulla base delle UCS mensili di cui alla Tabella 1, moltiplicate per il numero di mensilità ammissibili, fermo restando il limite massimo di euro 20.000,00 annui per ciascun lavoratore incentivato.
6. Qualora il valore risultante dal calcolo mediante UCS superi il massimale di cui al comma 4, l'incentivo è riconosciuto nei limiti del predetto massimale annuo. (Esempio $1967,33 \times 12 = 23.607,96$ – ammissibile per ciascun anno euro 20.000,00).
7. Nel caso di rendicontazione a costi reali, applicabile nel regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità massima del contributo riconoscibile è calcolata sul costo salariale lordo, comprensivo degli oneri differiti e al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza dei pagamenti effettivamente sostenuti e del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento al divieto di cumulo e all'obbligo di mantenimento occupazionale.
8. Nel caso di applicazione della semplificazione dei costi, nel regime de minimis, il contributo concedibile è determinato applicando l'UCS mensile di riferimento al numero di mesi di lavoro del destinatario, utili al raggiungimento dell'importo massimo previsto.
9. In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale, entro il limite minimo del 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato, l'incentivo è determinato come segue:
 - a) in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, in regime di esenzione, l'incentivo è riparametrato proporzionalmente alle ore di lavoro stabilite nel contratto;

- b) in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831, in regime de minimis, l'incentivo è calcolato applicando la percentuale di part-time risultante dal contratto alla retribuzione di riferimento, ai fini dell'individuazione della relativa fascia UCS.
10. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo già concesso non può essere riparametrato in aumento tranne nella sola ipotesi di scorrimento elenco, se l'impresa istante abbia richiesto l'incentivo per un'assunzione a tempo pieno ma abbia assunto con contratto a tempo parziale.
 11. Nel su illustrato caso, non potrà più essere richiesto il sostegno alla formazione propedeutica all'inserimento in azienda.
 12. In caso di assunzione a tempo parziale, il contributo è rimodulato sulla base delle ore previste dal contratto, fermo restando che l'orario non può essere inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal CCNL applicato.
 13. In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale prima del decorso di 24 mesi dalla data di assunzione, salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, comma 4, lettera b).
 14. Al fine di favorire l'adeguamento e il rafforzamento delle competenze professionali richieste dal sistema produttivo regionale, può essere riconosciuto, in aggiunta all'incentivo occupazionale, un voucher formativo individuale destinato al lavoratore individuato dall'impresa/datore di lavoro ai fini dell'assunzione, finalizzato alla partecipazione a percorsi formativi coerenti con il profilo professionale oggetto della futura assunzione.
 15. Il voucher formativo è riconosciuto entro un importo massimo di euro 4.384,92 per ciascun destinatario individuato dall'azienda e può essere utilizzato per la frequenza di percorsi formativi erogati da organismi di formazione accreditati, secondo le modalità disciplinate nei successivi articoli del presente Avviso.
 16. Nel caso di applicazione del regime di esenzione, l'importo complessivo dell'aiuto concesso non deve eccedere i costi salariali sostenuti dal beneficiario e deve comunque rispettare i limiti e le intensità massime di aiuto previsti dalla normativa europea applicabile.

Articolo 8 - Tipologia dei contratti incentivati

1. L'incentivo occupazionale è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, effettuate presso una sede o unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata nel territorio della Regione Basilicata.
2. L'inquadramento contrattuale del destinatario del presente Avviso deve essere coerente con il titolo di studio posseduto, al fine di favorire la valorizzazione delle competenze professionali dei laureati assunti.

8.1. Contratti incentivati

1. Il bonus occupazionale è riconosciuto esclusivamente per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione delle seguenti tipologie contrattuali:
 - a) contratti di apprendistato nel caso del regime di esenzione;
 - b) contratti in somministrazione di lavoro;
 - c) contratti di lavoro intermittente;
 - d) prestazioni di lavoro accessorio.

8.2. Casi di esclusione

1. Il bonus occupazionale non è riconosciuto nei seguenti casi:
 - a) contratti di apprendistato nel caso del regime di esenzione;
 - b) quando l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
 - c) quando l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo per la riassunzione di un altro lavoratore;
 - d) quando il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti con lo stesso datore di lavoro oppure con un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero che risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo ai sensi della normativa vigente;
 - e) quando l'impresa beneficiaria abbia licenziato nei dodici mesi precedenti un lavoratore con la medesima qualifica di quello per il quale si richiede l'incentivo.
2. La Regione Basilicata verifica il mantenimento dell'assunzione incentivata presso l'unità locale in cui la stessa è stata effettuata. Il trasferimento del lavoratore presso altra unità locale è consentito esclusivamente qualora la nuova sede sia ubicata nel territorio della Regione Basilicata.

Articolo 9 - Voucher formativo per l'adeguamento delle competenze

1. Al fine di favorire l'effettivo inserimento lavorativo dei destinatari e l'adeguamento delle competenze professionali richieste dal sistema produttivo regionale, la Regione Basilicata può riconoscere, in aggiunta al bonus occupazionale di cui al presente Avviso, un voucher formativo individuale facoltativo rivolto ai destinatari da assumere.
2. Il voucher formativo è facoltativo ed è finalizzato alla partecipazione del destinatario, individuato dall'impresa, a percorsi formativi coerenti con il profilo professionale oggetto dell'assunzione, finalizzati allo sviluppo, all'aggiornamento o al rafforzamento delle competenze professionali.
3. Il beneficiario del voucher è il destinatario del bonus occupazionale come definito all'art. 5 del presente avviso.

4. A seguito della richiesta di incentivo da parte dell'impresa, il beneficiario (destinatario del bonus occupazionale di cui all'art. 5) può fare richiesta in accordo con la stessa impresa di un voucher formativo.
5. Il beneficiario (destinatario del bonus occupazionale) dovrà presentare l'istanza per il voucher formativo successivamente alla domanda di incentivo, riportando il numero di istanza assegnato a quest'ultima e compilare il piano formativo individuale in essa contenuto vistato dall'impresa richiedente il bonus.
6. Il voucher formativo è riconosciuto entro un importo massimo di euro 4.384,92 per ciascun destinatario, determinato sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) per interventi di formazione (codice FO) del PN Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, rivolte alle regioni meno sviluppate, ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento (UE) 2021/1060, approvate con Determinazione Dirigenziale n° 316 del 5 aprile 2024 dall'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 21/27 all'interno della Nota Metodologica sulle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) ai sensi dell'art. 53 (3) del Regolamento (UE) 2021/1060, e rivalutate con Determinazione Dirigenziale n° 5 del 12 gennaio 2026.
7. Il voucher è così articolato:
 - euro 47,54 (UCS) per attività di formazione in aula/laboratorio per n. 16 ore, pari a euro 760,64;
 - euro 42,22 (UCS) per attività di tutoraggio e accompagnamento per n. 74 ore, comprensive di attività pratiche in contesti lavorativi, pari a euro 3.124,28;
 - euro 500,00 a titolo di indennità di frequenza per l'intero percorso formativo, da erogare al destinatario da parte dell'Organismo di formazione in qualità di sostituto d'imposta;per un importo complessivo pari a euro 4.384,92.

L'attività formativa deve concludersi entro 60 giorni dall'avvio della stessa.
8. Nel caso di contratti di apprendistato professionalizzante, qualora trovi applicazione il regime «de minimis», il voucher formativo deve riguardare attività formative ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle previste nel contratto di apprendistato.
9. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i percorsi formativi erogati da organismi di formazione accreditati presso la Regione Basilicata, individuati dal destinatario in accordo con l'impresa beneficiaria.
10. I percorsi formativi devono essere coerenti con la mansione che il destinatario sarà chiamato a svolgere in caso di assunzione.
11. Ai fini del riconoscimento del voucher, il destinatario è tenuto a frequentare almeno l'80% del monte ore complessivo previsto dal percorso formativo. In caso contrario, il voucher non è riconosciuto.
12. Il voucher è erogato previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) registro delle presenze debitamente sottoscritto;
 - b) fattura o documento contabile equivalente emesso dall'Organismo di formazione nei confronti del beneficiario del voucher, corredato da delega all'incasso sottoscritta dal

- medesimo beneficiario;
- c) attestato di frequenza;
 - d) relazione finale del tutor;
 - e) documentazione attestante la tracciabilità del pagamento dell'indennità di frequenza.
13. La Regione Basilicata effettua verifiche amministrative e controlli, anche a campione, sulla corretta attuazione dei percorsi formativi finanziati.
14. Qualora, al termine del percorso formativo finanziato tramite voucher, l'impresa non proceda all'assunzione del destinatario individuato, non è riconosciuto il bonus occupazionale di cui al presente Avviso.

Articolo 10 - Numero incentivi

1. Il numero massimo di incentivi occupazionali concedibili è determinato in base al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso l'unità operativa o le unità produttive situate nel territorio della Regione Basilicata, rilevato alla data di presentazione della domanda. Tale numero è calcolato considerando i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e non in termini di unità di lavoro annue (ULA). Il contingente massimo di incentivi richiedibili è stabilito secondo le seguenti soglie:
 - a) l'impresa con da zero a cinque dipendenti può richiedere fino a 1 incentivo;
 - b) l'impresa con da sei a venti dipendenti può richiedere fino a 2 incentivi;
 - c) l'impresa con più di venti dipendenti può richiedere un numero di incentivi pari al 10% del numero dei dipendenti risultanti alla data di presentazione della domanda, arrotondato all'unità inferiore.
2. Il numero dei dipendenti di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato risultanti nel Libro Unico del Lavoro (LUL) dell'impresa presso l'unità operativa o le unità produttive localizzate nella Regione Basilicata.
3. L'impresa è tenuta a presentare un'istanza di agevolazione per ciascun lavoratore che intende assumere.
4. Pertanto, nel caso in cui l'impresa intenda richiedere più incentivi e ne abbia diritto ai sensi del comma 1 del presente articolo, dovrà presentare un'istanza telematica per ciascun lavoratore destinatario dell'incentivo, corrispondente al numero dei lavoratori che si intendono assumere.
5. Nel caso in cui trovi applicazione il Regolamento (UE) n. 2023/2831 «de minimis», l'importo complessivo degli incentivi concedibili a ciascuna impresa unica non può, in ogni caso, superare i massimali stabiliti dal medesimo regolamento.

Articolo 11 - Presentazione delle domande e selezione delle operazioni

1. La domanda del bonus occupazionale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, deve essere presentata esclusivamente in via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it>, a pena di irricevibilità, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva relativa all'assunzione da effettuare, contenente l'eventuale diritto alla riserva di cui all'articolo 3, comma 3 lettera b, nonché l'indicazione del costo salariale lordo annuo previsto dal contratto collettivo di riferimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, differenziata per regime di aiuto prescelto (Allegato 1 – regime di esenzione; Allegato 1 bis – regime de minimis);
 - b) dichiarazione sostitutiva relativa al regime di aiuti, alle caratteristiche dimensionali dell'impresa, agli assetti proprietari e agli aiuti eventualmente percepiti, differenziata in base al regime di aiuto prescelto (Allegato 2 – regime di esenzione; Allegato 2 bis – regime de minimis);
 - c) dichiarazione sostitutiva del lavoratore relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 – Destinatari, nonché all'eventuale diritto alla riserva (Allegato 3);
 - d) dichiarazione relativa al titolare effettivo (Allegato 4);
2. L'eventuale domanda del voucher formativo (Allegato A2), firmata digitalmente dal beneficiario (destinatario del bonus di cui all'art. 5 dell'avviso), deve essere presentata esclusivamente in via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it> e deve contenere, a pena di irricevibilità, il numero di istanza relativa alla richiesta del bonus occupazionale e il piano formativo individuale sottoscritto dallo stesso beneficiario e dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro con l'indicazione dell'Organismo di Formazione prescelto.
3. Il sistema regionale informativo "Centrale Bandi" è attivo dalle ore 9:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e non oltre le ore 17:00 del sessantesimo giorno successivo all'apertura dello sportello.
4. Entro 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura dello sportello di cui al comma 3, sul portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it sarà pubblicato l'elenco delle istanze ricevibili relative al bonus occupazionale e quello relativo alle istanze ricevibili e ammissibili relative al voucher formativo collegate alle stesse istanze di bonus, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. Le istanze ricevibili relative al bonus occupazionale sono ammesse all'istruttoria fino a concorrenza delle risorse disponibili, applicando i seguenti criteri:
 - a) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, senza applicazione di ulteriori criteri preferenziali, fino a concorrenza delle risorse non riservate, pari a euro 1.480.000,00;
 - b) ad esaurimento delle risorse di cui alla lettera a), secondo l'ordine cronologico di presentazione,

ma limitatamente alle istanze riferite ai destinatari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 3, fino a concorrenza dell'importo della riserva pari a euro 520.000,00.

6. Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del voucher formativo, che seguirà la pubblicazione del provvedimento di ammissibilità e ricevibilità, dovrà essere avviata l'attività formativa da concludersi entro 60 giorni dalla data di avvio.
7. Entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione degli elenchi delle istanze ricevibili relative al bonus occupazionale per le quali **non è stato richiesto** il voucher formativo l'impresa/datore di lavoro, a pena di inammissibilità dovrà caricare sul sistema "Centrale Bandi" la seguente documentazione attestante l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro:
 - copia del contratto di lavoro;
 - comunicazione obbligatoria di assunzione (modello UNILAV);
 - atto unilaterale di impegno firmato dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro nella persona del titolare effettivo (Allegato 5).
8. Per le istanze ricevibili relative al bonus occupazionale per le quali **sia stato richiesto** il voucher formativo la suddetta documentazione attestante l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell'attività formativa.
9. Nel caso di irricevibilità dell'istanza del bonus occupazionale la richiesta di voucher formativo ad essa associata decade automaticamente.
10. Nel caso di non perfetta conformità o imprecisione della documentazione prodotta, la Regione Basilicata potrà attivare il soccorso istruttorio prima della formale esclusione della domanda. L'Ufficio competente o il soggetto gestore, durante la fase istruttorio relativa all'ammissibilità, può richiedere chiarimenti o integrazioni documentali tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it L'impresa dovrà trasmettere i chiarimenti o le integrazioni richieste entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta, caricando la documentazione sulla propria area riservata della piattaforma Avvisi e Bandi. Le integrazioni richieste sono finalizzate a garantire la massima partecipazione delle imprese, fermo restando che non potranno essere acquisiti documenti o dichiarazioni riferiti a requisiti o condizioni maturati successivamente alla presentazione della domanda, né tali da modificarne il contenuto originario. La mancata risposta entro il termine stabilito comporterà la valutazione dell'istanza sulla base della sola documentazione già presentata.
11. L'istruttoria della documentazione attestante l'avvenuta assunzione sarà effettuata dall'Ufficio competente entro 60 giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.
12. In caso di economie derivanti dal processo istruttorio, si procederà allo scorrimento delle istanze pervenute fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile, mediante la predisposizione di un nuovo elenco, che produrrà, a partire dalla data di pubblicazione, gli stessi effetti previsti nei commi precedenti.

Articolo 12 - Erogazione del bonus occupazionale e del voucher formativo

1. La Regione Basilicata eroga il bonus occupazionale secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - a) pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo concesso, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare; pagamento a saldo del 60% a seguito della dimostrazione del sostenimento dei costi salariali per il lavoratore:
 - a.1 in caso di applicazione del *de minimis*, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al contributo complessivo concesso**;
 - a.2 in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al doppio del contributo complessivo concesso**.
 - oppure*
 - b) pagamento semestrale, sulla base di dichiarazione di spesa trimestrale, previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione. Nello specifico la prima domanda di rimborso potrà essere presentata per il tramite del sistema informativo Sirfo 2021-2027 solamente una volta decorsi 6 mesi dalla data di assunzione; le successive domande con cadenza non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di rendicontazione a costi reali (regime di esenzione), l'intensità massima del 50% del contributo riconoscibile dovrà essere calcolata sulla base del lordo degli oneri differiti¹ e al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici², fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti e dell'osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale).
3. Nel caso di applicazione della semplificazione dei costi (Regolamento de minimis), il "costo sostenuto", come il contributo concesso, dovrà essere calcolato applicando l'UCS mensile di riferimento per il numero di mesi di lavoro del destinatario utili al raggiungimento dell'importo concesso.
4. Le domande di rimborso potranno essere presentate dopo aver inserito sul Sistema informativo Sirfo 2021-2027 idonee dichiarazioni di spesa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo successivo.

¹ Sia quelli a carico del lavoratore che quelli a carico dell'impresa/datore di lavoro

² Esempio: Se l'impresa per la stessa assunzione ha ricevuto uno sgravio o un contributo pari euro 3.000,00, ed ha sostenuto un costo al lordo degli oneri di euro 24.000,00 euro, il contributo in esenzione nella misura massima del 50%, è così calcolato: $24.000,00 \text{ euro} / 2 = 12.000,00 \text{ euro}$. Il risultato di $12.000,00 \text{ euro} - 3.000,00 \text{ euro}$ (già ricevuti) = $9.000,00 \text{ euro}$ di contributo concedibile.

5. Ai fini dell'erogazione del bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese dall'impresa/datore di lavoro, ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati, è disposta la decadenza dal beneficio e la revoca per l'intero ammontare dell'importo eventualmente erogato.
6. Al termine dei 24 mesi dovrà essere trasmessa comunque la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale per la parte non già rendicontata.
7. L'erogazione del bonus occupazionale è effettuata sul conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva ai rapporti con la P.A. specificamente indicato al momento della presentazione della domanda unitamente alle generalità della persona autorizzata dall'impresa/datore di lavoro ad operare sullo stesso.
8. Se il bonus fosse stato erogato e ad un successivo controllo da parte della Regione il lavoratore risultasse licenziato prima dei 24 mesi, l'impresa/datore di lavoro dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi previsti dalla normativa in materia richiamata dall'articolo 17 dell'Avviso.
9. Il voucher formativo è erogato esclusivamente a rimborso delle spese di cui all'art. 9 del presente Avviso.

Articolo 13 - Rendicontazione del bonus occupazionale

1. Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera a), l'impresa/datore di lavoro inserisce nel Sistema informativo Sirfo 2021-2027 la dichiarazione di spesa, secondo i termini e le modalità stabilite allo stesso art. 12 del presente Avviso.

Nel caso di rendicontazione a costi reali (regime di esenzione)

- a) documentazione giustificativa della spesa, costituita dalle buste paga quietanzate del lavoratore destinatario dell'incentivo, sulle quali deve essere apposta la seguente dicitura:
"PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – DGR – Titolo di spesa rendicontato per euro a valere sull'Avviso Pubblico #Basilaureati – seconda finestra - CUP – Azione"
- b) documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei pagamenti a favore del lavoratore ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010 e della Legge n. 205/2017. Gli obblighi di tracciabilità si articolano nei seguenti adempimenti:
 - i. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, all'operazione cofinanziata;
 - ii. effettuazione dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti delle retribuzioni delle assunzioni incentivate esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, corredati da estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo addebito delle somme erogate.
- c) documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali, mediante caricamento nel sistema informativo regionale dei modelli F24 quietanzati;

- d) questionario di monitoraggio, da compilare al termine dell'intervento.

Nel caso di rendicontazione tramite Unità di Costo Standard (UCS)

- a) dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni nette al lavoratore e il versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle ritenute fiscali;
 - b) dichiarazione del datore di lavoro relativa alla regolarità delle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento, ovvero all'eventuale presenza di assenze, con indicazione della relativa motivazione;
 - c) copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) comprensivo dei cedolini paga, al fine di verificare la correttezza delle informazioni dichiarate;
 - d) copia del contratto di lavoro stipulato, da trasmettere esclusivamente in occasione della prima dichiarazione di spesa;
 - e) questionario di monitoraggio, da compilare al termine dell'intervento.
2. A seguito dell'esito positivo delle verifiche gestionali effettuate dall'Ufficio competente (UCO) sulla spesa rendicontata, il beneficiario potrà procedere alla trasmissione della relativa domanda di rimborso tramite il sistema informativo regionale.

Articolo 14 - Variazioni dei beneficiari e destinatari

1. Eventuali variazioni riguardanti il soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate agli uffici regionali competenti attraverso il sistema informativo regionale o tramite posta elettronica certificata (PEC) ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it. In particolare:
 - a) le modifiche di natura formale, che non comportano mutamenti sostanziali della struttura o dell'attività del beneficiario (quali, a titolo esemplificativo, denominazione sociale, legale rappresentante, sede operativa o unità locale, forma giuridica, coordinate bancarie – IBAN), devono essere comunicate agli uffici regionali competenti entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, ai fini dell'aggiornamento delle anagrafiche;
 - b) le modifiche che incidono sulla struttura o sull'assetto del beneficiario, quali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché operazioni societarie quali fusione, incorporazione, trasferimento di ramo d'azienda, cessione di quote o partecipazioni societarie, devono essere comunicate all'Ufficio competente entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, ai fini della relativa valutazione di ammissibilità e della eventuale rimodulazione del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera c) del presente Avviso.
2. In caso di scorrimento delle istanze di cui all'articolo 11, qualora il lavoratore originariamente indicato nella domanda non risulti più disponibile all'assunzione, l'impresa beneficiaria può procedere alla sua sostituzione con altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5.

3. La suddetta sostituzione di cui al comma 2 è subordinata a preventiva comunicazione all'ufficio competente, che provvederà ad autorizzarne l'inserimento sul portale istituzionale "Centrale Bandi" della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it). Resta fermo il rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Avviso, ivi incluso il possesso dei requisiti richiesti alla data della nuova assunzione. La sostituzione deve avvenire prima della formalizzazione dell'assunzione e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16.

Articolo 15 - Verifiche

1. Tenuto conto delle specificità delle misure previste dal presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni finanziate, gli uffici regionali competenti possono effettuare in qualsiasi momento:
 - a) controlli amministrativi finalizzati alla verifica dell'ammissibilità della domanda, ai sensi di quanto disciplinato dal presente Avviso;
 - b) controlli a campione e/o puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sia in sede di presentazione della domanda di contributo sia in sede di richiesta di erogazione dell'incentivo;
 - c) controlli in itinere sul possesso e sul mantenimento dei requisiti richiesti ai datori di lavoro, con particolare riferimento al mantenimento in forza del lavoratore assunto oggetto di incentivo;
 - d) controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, nonché eventuali ulteriori verifiche effettuate dalle Autorità competenti.
2. Le verifiche sono finalizzate, in particolare, ad accertare:
 - a) la continuità del rapporto di lavoro del lavoratore per il quale è stato concesso il contributo, per il periodo previsto dal presente Avviso;
 - b) il rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'occupazione per la durata stabilita;
 - c) il rispetto delle ulteriori condizioni previste dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento.
3. L'esito negativo dei controlli comporta l'avvio della procedura di revoca totale o parziale del contributo concesso e di recupero delle somme eventualmente erogate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.
4. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste e a conservare presso la propria sede amministrativa e/o operativa la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento finanziato, rendendola disponibile in caso di controlli da parte delle Autorità regionali, nazionali o europee, per il periodo previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di fondi strutturali.
5. I controlli possono riguardare anche la corretta attuazione dei percorsi formativi finanziati tramite voucher.

6. I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento per un periodo di almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo finale, salvo termini più lunghi previsti dalla normativa europea o nazionale.

Articolo 16 - Obblighi

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) osservare le disposizioni del presente Avviso e la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali;
 - b) assicurare il rispetto del principio "Do No Significant Harm – DNSH" ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852;
 - c) rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE+ Basilicata 2021-2027;
 - d) garantire che, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento non sia stata dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione europea o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;
 - e) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e dall'Allegato IX del medesimo regolamento, nonché dalle disposizioni regionali di riferimento. In particolare, il beneficiario è tenuto a informare che l'attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e ad utilizzare i loghi istituzionali secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale;
 - f) rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla gestione, al monitoraggio e al controllo dell'intervento;
 - g) conservare adeguatamente, su supporto cartaceo e informatico, tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'assunzione incentivata;
 - h) accettare le verifiche e i controlli dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Basilicata, rendendosi disponibile per eventuali controlli in loco in itinere e a conclusione dell'intervento;
 - i) conservare e rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dalla data di ricezione dell'ultimo pagamento, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla normativa in materia di aiuti di Stato;
 - j) assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi della Legge n. 136/2010, indicando le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso;
 - k) adottare un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata;

- l) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione relativa al legale rappresentante o ai dati identificativi del beneficiario;
 - m) non porre in essere atti, patti o comportamenti discriminatori, ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), accertati dagli organismi competenti;
 - n) esibire, su richiesta della Regione Basilicata o delle Autorità competenti, la documentazione originale relativa all'intervento;
 - o) fornire, con le modalità e le tempistiche stabilite dalla Regione Basilicata, tutti i dati e le informazioni necessari al monitoraggio dell'intervento;
 - p) inserire periodicamente sul sistema informativo regionale Sirfo 2021-2027 le dichiarazioni relative alla spesa sostenuta;
 - q) assicurare la massima collaborazione nello svolgimento delle verifiche, garantendo la presenza del personale responsabile;
 - r) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive e dei controlli in loco;
 - s) fornire, entro i termini stabiliti, le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dall'Amministrazione regionale;
 - t) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro, concorrenza, ambiente e pari opportunità, nonché quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1057, relativo a parità di genere, pari opportunità e non discriminazione.
2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario, la Regione Basilicata, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Articolo 17 – Revoca, rimodulazione e rinuncia

1. È disposta la revoca del contributo concesso qualora, nell'ambito dei controlli previsti dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento, si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi previsti dall'articolo 16 del presente Avviso;
 - b) accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal datore di lavoro/beneficiario nelle autodichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - c) interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi dall'assunzione per cause imputabili al datore di lavoro, ad eccezione delle ipotesi di licenziamento per giusta causa o delle fattispecie indicate al successivo comma 4;
 - d) trasferimento del lavoratore destinatario dell'incentivo in una sede diversa da quella indicata al momento dell'assunzione ubicata al di fuori del territorio della Regione Basilicata;
 - e) distacco del lavoratore destinatario dell'incentivo presso altra impresa o altra sede operativa non ubicata nel territorio regionale;
 - f) riduzione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nel caso in cui il contributo

sia stato concesso in regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315;

- g) rinuncia totale al contributo concesso da parte del datore di lavoro/beneficiario.
2. In caso di revoca del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire alla Regione Basilicata le somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali, calcolati dalla data di erogazione dell'incentivo fino alla data dell'effettiva restituzione.
 3. Il provvedimento di revoca è adottato a seguito dell'instaurazione del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990.
 4. Non costituisce causa di revoca la sostituzione del destinatario effettuata nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 14.
 5. È prevista la rimodulazione del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi per cause non imputabili al datore di lavoro, quali licenziamento per giusta causa, decesso, pensionamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dimissioni del lavoratore, chiusura dell'attività o altre cause assimilabili. In tali casi il contributo è riconosciuto fino alla data dell'interruzione del rapporto di lavoro, computando il mese in cui si è verificato l'evento interruttivo per intero solo se il rapporto di lavoro si è protratto per almeno 15 giorni.
 - b) riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quello previsto al momento dell'assunzione, nel solo caso in cui il contributo sia stato richiesto in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, purché la riduzione sia stata espressamente richiesta dal lavoratore destinatario e l'orario non risulti inferiore al 50% dell'orario previsto dal CCNL di riferimento. In tal caso il contributo sarà riproporzionato in relazione al nuovo orario di lavoro e al periodo residuo necessario al raggiungimento del limite massimo dei 24 mesi.
 - c) operazioni societarie quali cessione di azienda, cessione o trasferimento di ramo d'azienda, fusione o altre operazioni che comportino la modifica del soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro. In tali casi il contributo è riconosciuto fino alla data della modifica del soggetto giuridico, computando il mese in cui si è verificato l'evento per intero solo se il rapporto di lavoro si è protratto per almeno 15 giorni.
 - d) rinuncia al contributo riferita ad una sola annualità. Non è ammessa la rinuncia parziale riferita alla stessa annualità; pertanto, qualora la rinuncia riguardi una parte della medesima annualità, essa sarà considerata rinuncia all'intera annualità di contributo.
 6. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in materia di recupero degli aiuti di Stato illegittimi o incompatibili. Qualora la Commissione europea disponga il recupero dell'aiuto concesso nell'ambito del presente Avviso, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite secondo le modalità e i termini stabiliti dalle Autorità competenti.
 7. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione fino alla data di restituzione.
 8. La revoca può riguardare anche il voucher formativo qualora il percorso formativo non sia

realizzato o non sia coerente con quanto previsto dal presente Avviso.

Articolo 18 - Monitoraggio, informazione, pubblicità e conservazione dei documenti

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dell'intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo quali-quantitativo.
2. I soggetti attuatori devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in materia di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1060/2021 – Allegato IX. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione.
3. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1060/2021 il soggetto attuatore è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del soggetto attuatore, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Articolo 19 – Principi orizzontali

Gli interventi oggetto del presente Avviso contribuiscono al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione; alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'aquis ambientale dell'Unione
- al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH), rispetto al quale l'Ufficio Responsabile d'Azione conferma l'esito del Rapporto Ambientale predisposto

nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021 2027, ovvero la misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile.

Articolo 20 - Tutela della privacy

1. I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato, quale Designato al trattamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: AOOgiunta@ cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n.4 85100 Potenza ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it.
3. Il responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 e 29 del GDPR, è il Beneficiario in epigrafe al fine esclusivo di compiere le operazioni di trattamento di propria competenza ed in conformità alle direttive impartite direttamente dal Titolare;
4. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà: a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all'attuazione del presente atto convenzionale; b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento; c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni; e) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; f) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza; g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate; h) individuare e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento; i) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento; j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma; k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso; l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR; m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti.
5. È fatto esplicito divieto al responsabile esterno di utilizzare o trasferire ad altri, a qualunque titolo, ovvero di pubblicizzare le informazioni e la documentazione trattati nell'ambito delle attività

convenzionali.

6. È fatto obbligo al beneficiario, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di richiedere il consenso agli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell'art. 13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all'interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE della Regione Sirfo 2021-2027 per il tempo necessario alla conclusione e all'espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
7. I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE +. Gli estratti dei dati saranno comunicati ad Enti e soggetti coinvolti nella gestione del FSE + nonché soggetti con i quali l'amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico. Il contenuto di tali banche dati sarà, inoltre, utilizzato dall'amministrazione per effettuare ricerche anonime indagini statistiche e mailing list.
8. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
9. I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Articolo 21 – Titolare Effettivo

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Reg. 1060/2011, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l'Autorità di Gestione/OI deve raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea. Sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte³.

³ a) In caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi [...] Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust:

i) il costituente;
ii) il o i «trustee»;
iii) il guardiano, se esiste;

2. In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente dovrà pertanto fornire i dati del/i titolare/i effettivo/i così come previsti dall'Allegato XVII del Reg. 1060/2021, utilizzando il format di cui all'allegato 5 al presente Avviso.

Articolo 22 - Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata all'indirizzo <http://www.regione.basilicata.it> nella sezione "Pubblicità legale – Avvisi e Bandi", unitamente alle istruzioni operative e al manuale delle procedure per la presentazione della candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica è disponibile un servizio informativo dedicato, secondo le modalità indicate nel portale regionale.
3. Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito al presente Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
4. Le FAQ – Frequently Asked Questions relative al presente Avviso sono pubblicate e aggiornate periodicamente nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Basilicata.

Articolo 23 - Clausola di salvaguardia

1. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico per sopravvenute esigenze normative, finanziarie o organizzative, nonché in caso di variazioni del quadro regolamentare europeo, nazionale o regionale di riferimento.
2. In tali casi non potrà essere avanzata alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione regionale da parte dei soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione al presente Avviso.

Articolo 24 - Foro competente e rinvio

1. Per le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente Avviso è competente il Foro di Potenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di giurisdizione amministrativa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché le disposizioni del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e dei relativi atti attuativi quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati:

- Allegato A1 - Istanza di partecipazione bonus occupazionale
- Allegato A2 - Istanza di partecipazione voucher formativo
- Allegato 1 - Dichiarazione costo salariale lordo (regime di esenzione)
- Allegato 1 bis – Dichiarazione costo salariale lordo (regime de minimis)
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti (regime di esenzione)
- Allegato 2 bis – Dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti (regime de minimis)
- Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva del lavoratore sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5
- Allegato 4 – Comunicazione titolare effettivo
- Allegato 5 – Atto unilaterale di Impegno